



QUESTURA CAGLIARI

CONDIZIONI DI CONTRATTO CIG. Z7027D54A8

Condizioni di contratto relative all'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande da espletarsi presso i locali della Questura di Cagliari, Caserma Carlo Alberto, Commissariati della P.S. di Quartu Sant'Elena – Iglesias – Carbonia, e Uffici Distaccati della Squadra Nautica e dell' Autocentro di Polizia, Compartimento e Sezione della Polizia Stradale Cagliari, Distaccamento Polstrada di Sanluri – Distaccamento Polstrada di Muravera – Distaccamento Polstrada di Carbonia a cura della Società _____ con sede legale in _____ via _____, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di _____, REA: _____, codice fiscale e partita iva _____, Posta Elettronica Certificata _____, aggiudicataria della pubblica gara CIG. Z7027D54A8 per il periodo dal ___ al _____ (mesi 36).

La Questura di Cagliari ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato con lettera di invito in data 19.04.2019;

- e in data _____, termine ultimo di presentazione delle proposte, sono pervenute numero _____ offerte;
- che dall'esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice nella seduta del _____ è venuta nella determinazione di valutare quale migliore offerta quella presentata dalla Società _____, con sede legale in _____ via _____ al prezzo di €. _____ esente I.V.A. (Allegato A2 e parte integrante del presente contratto) come da decreto di aggiudicazione definitiva della Questura di Cagliari in data _____, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Forma oggetto del presente contratto la gestione del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso i locali della Questura di Cagliari, Caserma Carlo Alberto, Commissariati della P.S. di Quartu Sant'Elena – Iglesias – Carbonia, e Uffici Distaccati della Squadra Nautica e dell' Autocentro di Polizia, Compartimento e Sezione della Polizia Stradale Cagliari, Distaccamento Polstrada di Sanluri – Distaccamento Polstrada di Muravera – Distaccamento Polstrada di Carbonia, consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto e dal "Capitolato Tecnico" e relativi annessi.

ARTICOLO 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non



QUESTURA CAGLIARI

materialmente allegati e custoditi agli atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;

- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- d) dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- e) dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

ARTICOLO 3

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda la Questura di Cagliari che l'Impresa e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notificazione.

ARTICOLO 4

(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)

L'appalto ha la durata di **mesi 36 (trentasei)** e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso di esecuzione anticipata per necessità della Stazione Appaltante, il termine decorre dalla data di effettivo avviamento del servizio.

ARTICOLO 5

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni contrattuali, è pari ad Euro _____, in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato A2). I versamenti saranno suddivisi in rate mensili di € _____ da versare entro il 5 di ogni mese. Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così anche, qualora la scadenza dell'appalto cadesse in un giorno non coincidente con l'ultimo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: _____ e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.



QUESTURA CAGLIARI

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P. di S. presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT30I0100503374000000200003 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P. di S. – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria abbreviata come indicata di seguito riprodotta a titolo esemplificativo:

Contratto cig. N. _____. (Ragione Soc. Impresa) – (Questura/Reparto/Scuola/etc.) – mese _____
– anno – ad es.: Cig.123456- Ditta “XXX” Questura MI - 05/2015

L’Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all’Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell’Ente o, ove già in possesso, il Durc in corso di validità.

Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai fruitori dei servizi il **listino prezzi** comprensivi di IVA indicato nell’allegato B1 del Capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto.

Nel caso di un’eventuale proroga del contratto, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di proroga.

ARTICOLO 6

(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all’Amministrazione “gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (...) entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010).

ARTICOLO 7

(Revisione del compenso)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un’istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

ARTICOLO 8

(Garanzia di esecuzione)

1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, punto 6, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di €. _____ n. _____, in data _____ emesso dalla _____, pari al 10% dell’importo contrattuale, quantificato in € _____ (_____/____/____), riferito ad anni ____ ()



QUESTURA CAGLIARI

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura di Cagliari operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla Questura di Cagliari, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno della contraente.

2. La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura di Cagliari.

L'Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell'Interno - IBAN IT30I0100503374000000200003 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 9

(Canone demaniale e altri oneri)

Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell'art. 7 del DPR 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28/12/1998, del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio.

L'accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l'Amministrazione.

Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l'automatica facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale.

L'impresa dovrà acquisire dall'Amministrazione e dall'Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.

Sono, altresì a carico dell'Impresa i costi relativi alle utenze di energia elettrica e forza motrice, acqua, telefono, gas, tarsi, canone demaniale e quant'altro necessità per lo svolgimento dell'attività, calcolati forfettariamente.

Il pagamento delle spese forfettarie dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Cagliari, codice IBAN: IT57B0100003245520114356003 e suddiviso in quattro rate:

- la prima rata di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) sarà effettuata entro il 31 dicembre 2019;
- la seconda e la terza rata di € 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna, saranno effettuate, rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021;
- la quarta rata di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) entro il 30 giugno 2022.



QUESTURA CAGLIARI

Tutti gli oneri a carico della Ditta saranno a carico della stessa fino all'effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.

ARTICOLO 10

(Utilizzazione dei distributori)

1. Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei distributori automatici e delle attrezzature, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal "Capitolato Tecnico" e relativi allegati.
2. L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antinfortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

ARTICOLO 11

(Requisiti del personale impiegato)

1. L'Impresa affidataria si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Questura di Cagliari ed in regola con le leggi sanitarie.
2. Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla Questura di Cagliari i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.
3. Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio della Questura di Cagliari e di tutte le sedi distaccate oggetto dell'appalto se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".
4. L'Impresa si obbliga a sollevare la Questura di Cagliari da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d'opera da loro offerte.
5. Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.
6. Il Fondo Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inadeguate, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il



QUESTURA CAGLIARI

proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.

7. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

ARTICOLO 12

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura di Cagliari e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura di Cagliari, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
2. L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura di Cagliari e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura di Cagliari rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

ARTICOLO 13

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.



QUESTURA CAGLIARI

ARTICOLO 14

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

ARTICOLO 15

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla Questura di Cagliari che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25.

ARTICOLO 16

(Tutela contro azione di terzi)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura di Cagliari ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà consegnare alla Questura di Cagliari copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 250.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura di Cagliari in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
3. L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
4. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro alla Questura di Cagliari, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, la Questura di Cagliari potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.



QUESTURA CAGLIARI

ARTICOLO 17

(Vigilanza sulle operazioni)

1. La Questura di Cagliari, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.
2. La Questura di Cagliari ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.
3. Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

ARTICOLO 18

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.
- c) Utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 8 e 13.

ARTICOLO 19

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

1. L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura di Cagliari, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.
2. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Impresa al Fondo di Assistenza di cui all'art. 6, la Questura di Cagliari provvederà a formulare una espressa e formale diffida ad adempiere da inviare, per conoscenza, anche ai garanti (Compagnie e/o Società che hanno emesso le garanzie) ed al Fondo di Assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del c.c.
3. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
4. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, per conoscenza, all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.



QUESTURA CAGLIARI

ARTICOLO 20

(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 21

(Determinazione delle penalità)

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, la Questura di Cagliari applica, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).
2. La Questura di Cagliari ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
3. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dalla Questura di Cagliari e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

ARTICOLO 22

(Applicazione delle penalità)

1. L'importo delle penalità è stabilito dalla Questura di Cagliari sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con la Questura di Cagliari.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.



QUESTURA CAGLIARI

4. Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 23

(Richieste di abbandono di penalità)

1. Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Questura di Cagliari, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.
2. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Questura di Cagliari notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.
3. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura di Cagliari.
4. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

ARTICOLO 24

(Subappalto del servizio)

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 25

(Recesso e Risoluzione del contratto)

1. La Questura di Cagliari, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - c) in caso di fallimento del contraente.
2. La Questura di Cagliari può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;



QUESTURA CAGLIARI

- b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) in caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti dall'Impresa al Fondo di Assistenza di cui all'art. 5 del presente contratto;
 - d) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e la Questura di Cagliari non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
 - e) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - f) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
 - g) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - h) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del "Rappresentante dell'Impresa" di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - i) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - j) nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
 4. Con la risoluzione del contratto, la Questura di Cagliari ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Questura di Cagliari rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
 5. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 7. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
 8. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura di Cagliari sui beni dell'Impresa.



QUESTURA CAGLIARI

10. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

- a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
- b. nel caso in cui la Questura di Cagliari richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo.

11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 3 del presente contratto.

ARTICOLO 26

(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

ARTICOLO 27

(Clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono e stipulano la seguente clausola *risolutiva espressa - art 1456 C.C.*:

"Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute e si attivi secondo le modalità previste all'art. 26.

Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico dell'Impresa, riguardano precisamente il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 5.

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 28

(Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- la Questura di Cagliari elegge il proprio domicilio in Via Amat, 9 -09100 Cagliari;

, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____,

Via _____ n. _____ - Cap. _____.

ARTICOLO 29

(Riservatezza)

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.



QUESTURA CAGLIARI

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura di Cagliari ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

ARTICOLO 30

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall'Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Questura di Cagliari compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso la Questura/Reparto/ per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati



QUESTURA CAGLIARI

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

d) **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

e) **Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Questura di Cagliari.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Funzionario Economico Finanziario F6 della Polizia di Stato Dott Luca Ricciuti, indirizzo di posta elettronica: _____.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all'Ufficio del Personale – Settore Assistenza, Tel. 070/6027449.

ARTICOLO 31

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

1. Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
2. All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 32

(Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Cagliari.